



**Città di Crotona**

Settore 2

Ufficio 2.3.1 - Beni culturali e Musei

**FAQ - Avviso Manifestazione di interesse,  
di cui alla D.D. n. 1364/2022**

*“Castello Carlo V”*

Aggiornate al 22/08/2022

**DOMANDA n. 1**

*Nell'avviso si parla di “Visita Guidata”. Cosa si intende, “Visita con guida turistica”?*

**RISPOSTA n. 1** - No, per *“visita guidata”* si intende una visita accompagnata e vigilata lungo il percorso obbligato di fruibilità validato in sede di Commissione prefettizia (ex. art. 201 del D.Lgs 101/2020).

Nello svolgimento dei cosiddetti *“servizi minimi”* da garantire, pertanto, non è richiesto il ricorso a figure professionali abilitate come le *“guide turistiche”*, trattandosi, esclusivamente, di *“passeggiate”* non a scopo divulgativo, atte a garantire il libero accesso al Castello, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte.

Nel caso in cui il proponente volesse offrire *“servizi aggiuntivi e migliorativi”*, prevedendo, ad esempio, anche l'illustrazione e l'approfondimento sul valore storico, artistico, monumentale, paesaggistico della Fortezza, dovrà ricorrere a figure professionali abilitate, la cui qualifica ed il cui *curriculum vitae*, andrà specificato ed allegato nell'istanza di partecipazione, risultando lo stesso, elemento di premialità (Allegato A della manifestazione di interesse).

**DOMANDA n. 2**

*Le guide turistiche possono organizzare autonome visite presso il Castello?*

**RISPOSTA n. 2** - Certamente. Le guide turistiche, nell'ambito dei propri servizi organizzati, possono inserire il Castello come tappa dei propri *tour*, concordando gli accessi con il soggetto chiamato a coordinare ed attivare le visite al Castello.

**DOMANDA n. 3**

*Il soggetto proponente può essere guida turistica?*

**RISPOSTA n. 3** - I requisiti per candidarsi, come proponente singolo o capofila di un più ampio partenariato di progetto, sono indicati nell'Avviso all'art. 3. La guida turistica, individualmente, non può partecipare all'avviso, ma può farlo se facente parte di un Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro (individuato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017), che da Statuto svolga attività prevalentemente in ambito culturale e nello specifico nelle attività di tutela e/o fruizione, valorizzazione, promozione, diffusione della conoscenza del patrimonio culturale.

#### **DOMANDA n. 4**

*Il percorso di fruibilità è illuminato?*

**RISPOSTA n. 4** – E' in corso di ripristino

#### **DOMANDA n. 5**

*L'assicurazione per i visitatori è obbligatoria?*

**RISPOSTA n. 5** – No. L'assicurazione per i visitatori non è obbligatoria. In tal caso, però, sarà necessario fornire informazioni puntuali ai visitatori sull'assenza della copertura assicurativa. L'assicurazione è necessaria, invece, per i volontari/associati impegnati nelle attività proposte.

#### **DOMANDA n. 6**

*E' previsto un contributo economico per gli enti che andranno a gestire le attività previste dall'avviso?*

**RISPOSTA n. 6** – No, il cosiddetto "blocco della spesa discrezionale", ex 148 bis del TUEL, imposto al Comune di Crotone, non consente, al momento, di impegnare risorse ordinarie di bilancio in tal senso.

Si precisa, inoltre, che la finalità dell'Avviso non è quella di procedere ad un "affidamento di servizi", ma di sollecitare – recependone, peraltro, l'istanza già manifestata - la collaborazione dell'associazionismo culturale, come prospettiva di sperimentazione dei principi di "partecipazione democratica" e di "responsabilità sociale" del patrimonio culturale dichiarati dalla Convezione di Faro.

#### **DOMANDA n. 7**

*Nell'avviso si parla di "rimborso spese". Cosa si intende?*

**RISPOSTA n. 7** – Gli enti di cui all'art. 3 dell'Avviso possono procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per come disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017, avvalendosi di contributi terzi (es. sponsorizzazioni, autofinanziamento) e/o dagli "introiti" derivanti dall'eventuale contributo richiesto pari ad € 2,00 a visitatore.

A titolo esemplificativo, possono rientrare tra le spese rimborsabili le seguenti: spese per la realizzazione del materiale pubblicitario; spese per eventuali incarichi professionali o per esperti impiegati nelle attività di cui all'avviso (es. guide turistiche, etc); spese sostenute dai volontari; spese sostenute dall'associazione.

Come da normativa vigente, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Si precisa, infine, che alcun costo sostenuto dall'ente del terzo settore potrà essere rimborsato direttamente dal Comune di Crotone.